



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo

V.le Medaglie d'oro di Lunga Navigazione s.n.c. – E-mail: cpozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

“Integrazioni al vigente Regolamento del Porto di Marina di Ragusa (RG)”

Il Capo del Circondario Marittimo di Pozzallo,

- VISTO** l'atto formale n. 1815 in data 01.04.2008 con il quale la Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente - ha concesso al Comune di Ragusa un'area demaniale marittima nel Comune di Ragusa, località Marina di Ragusa, allo scopo di realizzare un porto turistico completo di infrastrutture pubbliche, per la durata complessiva di anni 60 (sessanta) a decorrere dall'atto di sottomissione del 16 marzo 2006, n. 170/06 del Repertorio;
- VISTA** l'autorizzazione n. 195 registro Concessioni e n. 2356/09 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – in data 29.06.2009 del Repertorio ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione per la modifica alla concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Ragusa per atto formale n. 1815 di repertorio del giorno 01 aprile 2008, pervenuta il 01 luglio 2009;
- VISTA** l'autorizzazione prot. n. 52030 del 02.07.2009 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – pervenuta in pari data ai sensi dell'articolo 45bis del Codice della Navigazione per l'affidamento in gestione del Porto Turistico di Marina di Ragusa;
- VISTO** l'atto di subingresso n. 159/2015 del 06.10.2015 rilasciato dalla Regione Siciliana – Assessorato territorio ed Ambiente a favore della Società “Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A.”;
- VISTA** l'autorizzazione n. 34 del 22.07.2024 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, relativa alla realizzazione di una stazione passeggeri (tensostruttura) e allestimento delle aree di imbarco al catamarano in servizio nella tratta Malta – Marina di Ragusa;
- VISTA** l'autorizzazione n. 30/25 del 15.05.2025 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione per la “*modifica al Regolamento del Porto Turistico per l'attivazione e stato d'uso di una elisuperficie ad uso privato e la modifica al piano generale degli ormeggi con l'inserimento del catamarano in servizio passeggeri*”, pervenuta in data 15.05.2025 ed acquisita al prot. nr. 9597;
- VISTI** i Decreti Ministeriali adottati dal Direttore Generale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, che decretano l'obbligatorietà dei servizi tecnico nautici di pilotaggio ed ormeggio presso il porto di Marina di Ragusa e che individuano le unità soggette a tale obbligo;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 540 in data 25.07.2024, con il quale è stata rivista la classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana ed in particolare, per quanto concerne il porto di Marina di Ragusa, con l'aggiunta della destinazione funzionale “*Servizio passeggeri*” oltre che “*Turistica e da Diporto e Peschereccia*”;
- VISTO** il P.S.F.P. della *port-facility* “Terminal Marina di Ragusa” approvato con decreto nr. 12/2025 in data 14.05.2025;
- VISTA** l'ordinanza nr. 35 in data 14.05.2025 recante “Disposizioni in materia di “*Maritime Security*” per il porto di Marina di Ragusa”;
- VISTO** l'esito favorevole delle prove eseguite con l'accosto dell'unità H.S.C. “San Giorgio” in data 10.01.2024, 08.10.2024 e 13.05.2025 con l'assistenza dei servizi di ormeggio e pilotaggio;
- VISTO** il piano di emergenza del porto Turistico di Marina di Ragusa, esaminato collegialmente nel corso dei C.P.O.S.P. del 04.03.2025 e del 13.05.2025 tenutisi presso la Prefettura di Ragusa;

VISTA	la comunicazione nr. 8136 in data 28.04.2025 con la quale la Soc. Porto Turistico Marina di Ragusa ha comunicato il cronoprogramma degli accosti presso il suddetto porto da parte dell'unità H.S.C. "San Giorgio", la quale come da comunicazione della predetta Società effettuerà un primo scalo il giorno 17 maggio 2025;
VISTI	gli esiti della riunione tecnica tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo in data 16 maggio 2025, alla presenza dei servizi tecnico nautici, Soc. Porto Turistico Marina di Ragusa, Agenzia marittima raccomandataria, rappresentante Armatore, Comandante unità H.S.C. "San Giorgio", nel corso della quale sono stati anticipati i contenuti del presente provvedimento e recepite le osservazioni nel merito formulate nel corso della riunione;
VISTA	la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 <i>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972"</i> ;
VISTO	il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 <i>"Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"</i> e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 <i>"Regolamento di Attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 relativo alla nuova regolamentazione della nautica da diporto e ss.mm. ed ii."</i> ;
VISTA	la propria ordinanza n. 67 in data 03.07.2009, di approvazione del <i>"Regolamento del porto di Marina di Ragusa"</i> ;
VISTA	la propria ordinanza n. 73 in data 11.08.2017, <i>"Disciplina dell'ingresso, uscita e transito nel porto di Marina di Ragusa"</i> ;
VISTA	la propria ordinanza n. 02 in data 24.01.2019, con la quale sono stati prescritti alcuni obblighi ai comandanti/conducenti di unità navali ed alla Soc. di gestione del porto turistico di Marina di Ragusa;
RITENUTO	necessario dover impartire apposite disposizioni in particolare per ciò che riguarda la tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale e della pubblica incolumità all'interno del Porto Turistico di Marina di Ragusa, anche alla luce del mutato assetto portuale a seguito dell'introduzione della funzione <i>"passeggeri"</i> e la prevista attivazione di tale tipologia di traffico;
RITENUTO	opportuno emanare disposizioni aggiornate, alla luce del lasso di tempo trascorso dalla precedente adozione dell'ordinanza di approvazione del <i>"regolamento del porto di Marina di Ragusa"</i> , al fine di garantire la sicurezza della navigazione, al fine di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità degli utenti del mare;
RITENUTO	necessario quindi procedere all'aggiornamento ed integrazione del vigente Regolamento del Porto di Marina di Ragusa;
CONSIDERATO	che il porto di Marina di Ragusa è attualmente gestito dalla società <i>"Porto Turistico di Marina di Ragusa S.p.A."</i> quale società affidataria ex art. 45 bis del Codice della Navigazione;
VISTI	gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO CHE

A seguito della riqualificazione funzionale del porto di Marina di Ragusa, avvenuta con D.P.R.S. n. 540 del 25.07.2025, come sopra richiamata, e nelle more di una complessiva revisione della regolamentazione del porto medesimo, le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 67 del 03.03.2009 (e ss.mm. ed ii.) di questa Capitaneria di Porto, recante il *"Regolamento interno del porto di Marina di Ragusa"*, sono integrate come segue.

Articolo 1 – (Arrivo navi)

L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante della nave diretta in porto a Marina di Ragusa deve presentare la domanda di accosto attraverso il sistema NMSW all'Autorità Marittima:

- a) almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore;
- b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;
- c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione.

Le navi che non sono obbligate all'uso del NMSW adempiono agli obblighi di dichiarazione e alle formalità di arrivo mediante presentazione diretta presso gli uffici dell'Autorità marittima o con le altre modalità telematiche ammesse.

Articolo 2 – (Partenza navi)

L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante della nave deve presentare la richiesta di pratica di partenza attraverso il sistema NMSW entro le 4 ore precedenti la prevista partenza dell'unità, fatto salvo il caso di unità che effettui soste temporalmente inferiori, nonché l'eventuale variazione dati sosta di partenza della nave rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Qualora una volta rilasciate le spedizioni si verifichi una variazione nella composizione dell'equipaggio, nella destinazione della nave ovvero qualsiasi evento che possa inficiare la sicurezza dell'equipaggio, della nave e del carico, il Comandante e/o il raccomandatario marittimo devono informare immediatamente, e comunque prima di iniziare la manovra di disormeggio, l'Autorità Marittima.

Le navi che non sono obbligate all'uso del NMSW adempiono alle formalità di partenza mediante presentazione diretta presso gli uffici dell'Autorità marittima o con le altre modalità telematiche ammesse.

Articolo 3 – (Obblighi per le navi passeggeri)

I comandanti delle unità da passeggeri e Ro-Ro passeggeri dirette nel porto di Marina di Ragusa devono comunicare, almeno 60 minuti prima e tramite VHF, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo (Ch 16) e al pratico locale (Ch 10), l'ora di previsto arrivo in porto.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche alla Direzione del porto Turistico (Canale 74).

Durante la fase di atterraggio, l'approccio dovrà essere eseguito diminuendo progressivamente la velocità, sino alla minima velocità di manovra, anche al fine di evitare il generarsi di moto ondoso. L'unità da traffico intenzionata ad attraccare in porto, dovrà attendere la fine della manovra d'uscita di eventuale altra unità in partenza, stando ad una distanza di almeno 300 metri dal canale di accesso. L'ingresso in porto delle unità da traffico dovrà avvenire nella massima sicurezza.

I Comandanti delle unità da passeggeri e Ro-Ro passeggeri in arrivo e in partenza dal porto di Marina di Ragusa dovranno accertarsi che le operazioni di sbarco e imbarco avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità. Le suddette le operazioni di sbarco e di imbarco dei passeggeri e dei veicoli dovranno essere coordinate per evitare sovrapposizioni tra le due diverse attività.

A partenza avvenuta il Comando di bordo è tenuto a comunicare via VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo le seguenti notizie: nome della nave, numero dei passeggeri a bordo, numero di componenti dell'equipaggio imbarcato, numero dei veicoli a bordo.

Articolo 4 - (Esecuzione degli ormeggi e manovre navi)

L'ormeggio e il disormeggio delle navi dalla banchina di sottoflutto del porto di Marina di Ragusa sono consentiti alle navi il cui pescaggio è compatibile con la situazione dei fondali rilevati dalla Direzione del porto e periodicamente aggiornata.

Le manovre sono consentite in presenza di condizioni meteomarine favorevoli. Il Comandante della nave ed il pratico locale dovranno valutare la possibilità di svolgimento della manovra in relazione all'intensità e le direzioni del vento presente in quel momento.

In occasione di ormeggio o disormeggio di navi aventi caratteristiche dimensionali, evolutive differenti dalle navi che normalmente scalano il porto di Marina di Ragusa, tenuto conto dell'assetto operativo della banchina di sottoflutto e delle condizioni meteomarine presenti, potrà essere convocata la Commissione Accosti composta da personale dell'Autorità marittima e dai rappresentanti dei servizi tecnico nautici al fine di valutare preventivamente dal punto di vista tecnico-nautico la procedura di massima per l'esecuzione delle manovre di accosto/partenza al fine di garantire adeguati standard di sicurezza.

A cura della Direzione del Porto Turistico:

- durante la manovra d'ingresso e uscita dal porto, il traffico portuale dovrà essere sospeso 15 (quindici) minuti prima dell'inizio della manovra e 5 (cinque) minuti dopo la fine della manovra, come comunicato dal Comandante della Nave in accordo con il marittimo abilitato al pilotaggio e la Direzione del porto Turistico;
- il personale della Soc. Porto Turistico Marina di Ragusa potrà servirsi anche di proprie unità adeguatamente posizionate all'imboccatura del porto, avendo cura di provvedere ad informare l'utenza in arrivo/partenze ed il Comando dell'unità passeggeri via VHF.

Articolo 5 – (Segnalazione all'Autorità marittima)

Il pratico locale del porto di Marina di Ragusa all'atto dell'inizio della manovra di ingresso in porto e successivo ormeggio deve comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo orario fine delle operazioni di ormeggio (cavi di ormeggio assicurati in banchina).

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dal pratico locale all'atto dell'inizio della manovra di disormeggio della nave e successiva uscita della nave dal porto di Marina di Ragusa.

Il pratico locale che opera su navi in arrivo o in partenza dal porto di Marina di Ragusa, informa immediatamente l'Autorità marittima, qualora nell'esercizio delle normali funzioni, viene comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. Analoga informazione è resa dagli ormeggiatori che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.

Gli ormeggiatori, prima di iniziare le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi, devono assicurarsi in tempo utile che entro il raggio di 20 (venti) metri dalle bitte interessate alle predette manovre non transitino/sostino persone e che non vi siano depositati mezzi e materiali in prossimità della banchina che possano creare pregiudizio allo svolgimento delle operazioni, informando immediatamente l'Autorità marittima che, se del caso, sospenderà la manovra di ingresso/uscita a tutela della sicurezza della navigazione e degli ormeggiatori stessi.

Articolo 6 – (Sosta in ambito portuale)

Durante la sosta nell'ambito portuale di Marina di Ragusa le navi hanno l'obbligo di:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra o le operazioni di altre unità e conformemente alla posizione indicata nell'allegata planimetria;
- b) effettuare l'ormeggio in modo da non creare pericoli per la pubblica incolumità, con cavi idonei e in buone condizioni, in numero sufficiente ed adeguati all'assetto della nave;
- c) vigilare in maniera continuativa sulla idonea tensione dei cavi di ormeggio, regolandoli al variare dell'assetto della nave durante le operazioni di carico e scarico, dell'andamento della marea e del transito di navi nella zona prospiciente l'accosto in modo tale da garantire la perfetta stabilità della nave e ridurre al minimo i movimenti di traslazione e oscillazione;
- d) qualora in caso di condizioni meteo avverse dovesse rendersi necessario il rinforzo degli ormeggi provvedere allo stesso con il supporto del servizio reso dagli ormeggiatori;
- e) mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 74 VHF per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza;
- f) eseguire prontamente i movimenti disposti dall'Autorità marittima;
- g) disporre di un servizio di guardia allo scalandrone al fine di accertare l'identità di ogni persona che desidera salire a bordo verificandone le ragioni;
- h) attivare punti luce addizionali nel lato prospiciente la banchina ed illuminare sufficientemente la zona dello scalandrone/accesso a bordo qualora la banchina sia priva di illuminazione o con illuminazione insufficiente;
- i) tenere disattivati gli apparati *radar*;
- j) non eseguire lavori di manutenzione che limitino l'efficienza dei servizi di bordo, pregiudicando la sicurezza della nave, della navigazione in genere e delle operazioni portuali qualora in corso;
- k) per tutto il periodo della sosta l'unità dovrà essere armata ed equipaggiata in conformità con le certificazioni possedute;
- l) tutti i servizi della nave dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e dovrà sempre essere garantito un regolare turno di guardia nonché assicurata la presenza del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità e l'espletamento di tutti i servizi di bordo.

Per ragioni di sicurezza portuale e marittima, potrà essere disposto il rinforzo degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali. Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del presente comma, verranno addebitate all'armatore della nave destinataria del provvedimento.

Articolo 7 – (Sinistri e incidenti)

Qualsiasi unità che arrechi danno alle attrezzature od alle opere esistenti nell'ambito portuale o ad altre unità, o che riporti avarie che la costringano a non partire o a non continuare la navigazione perché non in sicurezza deve darne immediato avviso all'Autorità marittima e rimanere a disposizione di questa per gli accertamenti ritenuti opportuni.

Parimenti, nel caso di infortuni occorsi alle persone presenti a bordo della nave dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per gli accertamenti ritenuti opportuni.

Il Comandante della nave dovrà, altresì, essere comunicare all'Autorità marittima e alla Direzione del porto di Marina di Ragusa, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 8 – (Norme di polizia)

Nello specchio acqueo del porto di Marina di Ragusa sono vietate le seguenti attività:

- a) immersioni subacquee o lavori subacquei salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- b) effettuare la balneazione;
- c) attività di pesca di qualunque genere, non autorizzate, nonché il lavaggio di reti o attrezzi da pesca;
- d) navigazione a vela;
- e) l'uso di segnali sonori e luminosi al di fuori dei casi di emergenza, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- f) qualsiasi altra attività connessa all'uso del mare che possa creare pregiudizio alle manovre di ingresso/uscita delle navi e alla navigazione e sosta in genere.

Il concessionario del Porto di Marina di Ragusa dovrà evitare la sovrapposizione tra qualunque attività di navigazione in ingresso e uscita dal porto/operazioni di imbarco e sbarco da unità passeggeri e quella dell'elisuperficie, così come riportato nel "piano di emergenza" della Soc. Porto Turistico di Marina di Ragusa, in premessa citato¹.

Il concessionario dovrà inoltre:

- essere in possesso di ogni nulla osta/autorizzazione di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- garantire l'effettuazione di rilievi aggiornati dei fondali, con cadenza semestrale, al fine di consentire all'Autorità Marittima ogni ulteriore valutazione in ordine ai profili di sicurezza della navigazione;
- assicurare l'aggiornamento di questa Autorità Marittima in occasione di ogni ulteriore eventuale modifica e/o variazione rispetto a quanto già vagliato ed approvato dagli Enti competenti ed avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e portuale e aspetti di security;
- ottemperare ad ogni eventuale prescrizione ed obbligo ulteriore riportato in eventuali decreti ministeriali (in particolare per i servizi di pilotaggio ed ormeggio) e/o dell'Autorità Marittima, ordinanze, regolamenti afferenti la sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 9 – (Sanzioni e varie)

L'Amministrazione Marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle operazioni di cui al "rende noto", per cause direttamente o indirettamente dipendenti dall'esecuzione delle stesse che resteranno in capo all'esecutore delle attività.

La presente Ordinanza, viene emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi, preventivamente, di ogni altro provvedimento autorizzativo/nulla osta/parere/atto di assenso eventualmente necessari e di competenza di organi e/o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle prescrizioni contenute della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 10 - (Entrata in vigore)

Il presente provvedimento, entra in vigore a far data dalle ore 00.01 del 17 di maggio 2025, per un periodo sperimentale di giorni 30 (trenta), necessario a valutare le necessità di ogni ulteriore integrazione/modifiche.

Pozzallo, (vedasi stringa in alto).

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi VINCENTI
documento elettronico firmato digitalmente
D.lgs n.82 del 07/03/2005

¹ Estratto dal piano di emergenza: "Al fine di eliminare ogni interferenza tra le operazioni di ingresso e uscita del catamarano in trasporto passeggeri e l'atterraggio di eventuali velivoli sull'elisuperficie le operazioni di decollo e atterraggio saranno vietate a cura del personale del Porto Turistico come di seguito specificato: 1. a partire da un'ora prima dell'inizio delle operazioni di imbarco dei passeggeri e fino a 15 minuti dopo la partenza del catamarano; 2. a partire da 30 minuti prima dell'arrivo in porto del catamarano. Inoltre, sempre a cura del personale del "Porto Turistico", non verrà consentita alcuna attività di navigazione in ingresso ed in uscita dal porto, per qualunque tipo di unità (da diporto e da pesca), in occasione del decollo o atterraggio di velivoli presso l'elisuperficie di Marina di Ragusa".

**Planimetria allegata all'autorizzazione ex art. 24 R.C.N.
nr. 30 del 15.05.2025 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento
Regionale dell'Ambiente**

